



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

VADEMECUM DEL PRATICANTE

Ai sensi dell'**art. 42 della L. n. 247/2012**, *“i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine”*.

PRIME INDICAZIONI
PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE E TENUTA
DEL LIBRETTO DELLA PRATICA E
PER IL DEPOSITO DELLE RELAZIONI

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, è necessario che il praticante avvocato sia iscritto nel Registro Praticanti e svolga continuamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di **18 mesi** salvo le deroghe di cui appresso.

Il periodo di pratica **decorre** dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e **non** dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto.

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).

Al momento della consegna del libretto verrà assegnato al praticante un *Tutor* (un Consigliere facente parte della "Commissione Praticanti") sia per il controllo e la verifica del corretto svolgimento della pratica e sia per aiutare a risolvere i problemi che il praticante dovesse avere nel periodo di pratica.

Il praticante dovrà, il prima possibile, comunicare al *Tutor* che è stato a lui assegnato, presentarsi allo stesso per la conoscenza personale.

Il libretto è diviso in 3 (tre) semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.

Alla fine di ogni semestre, il praticante dovrà presentare il libretto correttamente compilato e firmato dal *Dominus* perché possa essere visionato dal *Tutor* e, quindi, vidimato dal Presidente dell'Ordine.

Alla fine dei primi 6 (sei) mesi del I° anno e, quindi, al termine dell'ultimo semestre della pratica dovranno essere consegnate al *Tutor*, in tempo utile per il loro esame, dopo essere state firmate dal praticante e dal *Dominus*, anche le relazioni di cui si dirà appresso.

La vidimazione del libretto sarà effettuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre.

A seguito del deposito delle relazioni, alla fine del I° e III° semestre, il praticante sarà convocato dal Consigliere Referente per il colloquio innanzi alla Commissione.

Ciascun praticante concorderà con il proprio tutor i tempi e le modalità sia degli incontri periodici che delle vidimazioni semestrali e della verifica delle relazioni.

§

REDAZIONE DEL LIBRETTO PER UN SEMESTRE

UDIENZE

- 1) deve essere indicato un **numero minimo di 20 (venti) udienze** distribuite nell'arco dell'intero semestre;
- 2) dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza.
- 3) non sono ammesse e riconosciute valide le udienze di mero rinvio; non sono ammesse e riconosciute le udienze "autocertificate" ovvero quelle udienze cui il praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato, salvo quanto si dirà in seguito per i praticanti abilitati;
- 4) sarà consentito assistere a 2 (due) udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno;
- 5) Le udienze dovranno essere relative tanto a procedimenti penali, quanto a cause civile (compresi TAR, commissioni Tributarie, Arbitrati e mediazione), con un numero minimo di 5 (cinque) per ciascun genere; nel caso si possa presumere che la mole di lavoro del *Dominus di riferimento* non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa, il tirocinio potrà essere integrato presso un altro Avvocato, previa richiesta del praticante e autorizzazione del Consiglio dell'Ordine; in tale evenienza sul libretto oltre alla firma del *Dominus di riferimento* dovrà essere apposta anche la firma dell'altro Avvocato con cui il praticante avrà partecipato alle udienze, con l'accortezza di evidenziare queste ultime con il nome dello stesso; il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più Avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri Avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dagli Avvocati presso i quali risulterà formalmente autorizzato a svolgere il tirocinio.
- 6) il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; ciò è necessario poiché il *Tutor*, in sede di verifica e vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato.

ATTI PROCESSUALI E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI

In tale sezione andranno indicati gli atti, alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni e qualche acceso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti.

Potrà essere indicata, come attività stragiudiziale, anche la partecipazione a procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita ovvero le comparizioni innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di almeno 10 (dieci) a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

QUESTIONI GIURIDICHE

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate, nel numero di almeno 5 (cinque) a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

§

RELAZIONI

Alla scadenza di ciascun semestre, il praticante dovrà presentare al suo *Tutor* le **relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione** e saranno:

- **2 (due)** sulle cause civili e procedimenti penali seguiti nel corso del semestre con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;
- **1 (una)** su una delle questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso del semestre e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento;
- **1 (una)** questione di deontologia.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Sulla prima pagina dovrà essere riportato un indice con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del praticante, del *Dominus* e del *Tutor* e le loro firme.

Alla fine di ciascun semestre, il libretto della pratica e le relazioni, dovranno essere presentate al Consiglio² previa trasmissione dei files via mail al *Tutor*.

Almeno una relazione a semestre deve essere manoscritta.

§

FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (DM 9 febbraio 2018 n. 17)

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 L. 247/2012 e DM 17/2018. Il corso deve avere una durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio.

Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dai corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 41 comma 6 lett. c) della L. 247/12 nel limite massimo di 6 mesi.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI E TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Il Diploma conseguito presso Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, è ritenuto sostitutivo di non oltre un anno di pratica (vedi il D.P.R. n° 101/1990 e art. 10 c. 3 DPR 137/2012) ed anche del Corso obbligatorio previsto dal Regolamento di questo Ordine Professionale.

La relazione favorevole rilasciata dal Magistrato competente a seguito di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 è ritenuto sostitutivo di un anno di pratica e del Corso Obbligatorio previsto dal Regolamento di questo Consiglio; il praticante che vorrà avvalersi di detta sostituzione dovrà depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine istanza con allegato certificato di frequenza alla Scuola: **al termine della pratica, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il Praticante dovrà aver sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del diploma della Scuola (esibendo alla Segreteria del Consiglio certificazione rilasciata dalla Scuola o un certificato sostitutivo o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000) e, in caso di tirocinio ex art. 73 dl n. 69 dovrà esibire la relazione del competente Magistrato di svolgimento con proficuo ed esito positivo dello stesso.**

In conformità al parere del CNF n. 92 del 22/11/2017 pubblicato in data 2/4/2018, “i tirocinanti che si iscriveranno al Registro dei Praticanti successivamente al compimento del periodo di stage ex art. 73 dl 69/13, ovvero nel corso dello stesso,

potranno vedere riconosciuto detto periodo ai fini della formazione alla professione e potranno essere ammessi a svolgere un solo semestre di pratica presso uno studio legale, come richiesto ex lege, rammentando che l'iscrizione al Registro dovrà intervenire comunque non oltre i sei mesi dal termine dello stage.”

Pertanto, il tirocinio svolto ai sensi dell'art. 73 dl. 69/13 convertito con legge del 98/2013, è riconosciuto quale equipollente ad un anno di pratica forense, anche in caso di contestuale svolgimento del periodo di 6 mesi presso uno studio con il tirocinio stesso, sempre che la durata complessiva (tirocinio presso Ufficio Giudiziario + pratica presso uno studio) non sia inferiore a 18 mesi.

Infine, con parere CNF assunto in data 15.07.2022 è stato precisato che “*il DM n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73.*” Conseguentemente, come ulteriormente specificato e chiarito da parte del CNF nella successiva circolare del 21.10.2022 si profilano i seguenti casi:

- *ipotesi 1: praticante che abbia iniziato il tirocinio prima del 1° aprile 2022. Trova applicazione il regime previgente per cui il praticante svolge solo l'ultimo semestre di pratica semplice (senza frequentare corsi o scuole) così potendo ottenere il certificato di compiuta pratica per accedere all'esame di abilitazione alla sessione 2023;*
- *ipotesi 2: praticante che abbia iniziato a svolgere il tirocinio dopo il 1° aprile 2022. Il praticante, per accedere all'esame di abilitazione, deve in ogni caso e necessariamente, svolgere i tre semestri di tirocinio ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.M. 17/2018 e superare le verifiche ivi previste.*

Deve infine precisarsi, che il Corso e le relative prove intermedie e finale non vanno a sostituire i colloqui di accertamento della pratica in quanto trattasi di verifiche differenti: quest'ultimi, infatti, tendono a verificare l'effettività della pratica svolta presso lo studio legale; le prove relative al Corso sono, invece, dirette a verificare l'apprendimento nel percorso formativo.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 comma 12 Legge 247/201.

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla fine del primo semestre di pratica e ciò a prescindere da quando ne venga fatta

richiesta. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tale caso, il praticante, se già cancellato da Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reiscrizione nel Registro stesso.

Si ricorda che il patrocinio è consentito solo in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.

L'Avvocato dovrà delegare per iscritto il praticante a presenziare alla udienza.

Le udienze a cui il praticante partecipa in sostituzione del proprio Avvocato potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

Infine, l'art. 41, co. 12, L. n. 247/2012 prevede che il praticante possa svolgere l'attività *de qua* davanti agli uffici giudiziari specificamente indicati dalla legge, *“tra i quali non è previsto il TAR ma esclusivamente il Tribunale ordinario ed il Giudice di pace (con diversi limiti a seconda che si tratti di cause civili o penali)”* - Consiglio Nazionale Forense (Pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per 18 (diciotto) mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 70 del 17.3.2016.

Si rimanda per ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio, alle norme contenute nella legge professionale 247/2012 e nel regolamento ministeriale n. 70/2016 e n. 17/2018.